

## Assegnazione di azioni alla generalità dei dipendenti: un caso di revoca dell'agevolazione

di [Antonino & Attilio Romano](#)

Pubblicato il 22 febbraio 1999

---

*Agevolazioni stock option salve con il riacquisto. E' quanto emerge dalla circolare ASSONIME n. 2 del 17 gennaio scorso che analizza, in senso critico, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 4 gennaio scorso, emanata in materia di revoca dei benefici fruiti dai dipendenti assegnatari di azioni qualora gli stessi titoli siano ceduti, anche dopo un triennio dall'acquisizione, al soggetto che abbia incorporato la società emittente.*

### Note introduttive

Come già anticipato, con risoluzione n. 5/E del 4 gennaio 2008, l'Agenzia delle entrate - in risposta ad un'istanza di interpello - ha affermato che le agevolazioni fiscali fruiti dalla generalità dei dipendenti assegnatari di azioni devono considerarsi revocate qualora le stesse azioni siano cedute, anche dopo un triennio dall'acquisizione, al soggetto che abbia incorporato la società emittente.

La norma che disciplina, ai fini fiscali, la fattispecie in questione è rappresentata, come noto, dall'art. 51, comma 2, lett. g) del Tuir; disposizione che esclude dal reddito di lavoro il valore delle azioni gratuitamente assegnate alla generalità dei dipendenti, fino ad un importo non superiore a 2.065,83 euro per periodo d'[imposta](#).

Tale favorevole trattamento fiscale è, peraltro, espressamente subordinato dalla norma alla condizione che le azioni oggetto di assegnazione "non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo in cui avviene la cessione".

### Fattispecie oggetto di interpello

La fattispecie oggetto di interpello – commentata dalla circolare ASSONIME n. 2 del gennaio scorso – atteneva ad azioni assegnate alla generalità dei dipendenti della società Alfa, con il beneficio di cui al citato art. 51, comma 2, lett. g-bis) e, dunque, con il vincolo di detenzione triennale.

Nel corso del detto triennio, sulla società Alfa viene lanciata un’offerta pubblica di acquisto da parte della società Beta, cui aderiscono anche i dipendenti di Alfa, sottoscrivendo con Beta un accordo in base al quale si impegnano a cederle le azioni Alfa da loro detenute, al decorso del periodo triennale di detenzione, previsto dall’art. 51.

Sempre nel triennio, la società che ha lanciato l’offerta pubblica di acquisto su Alfa la incorpora; e, a seguito della fusione, le partecipazioni nella società Alfa detenute dai dipendenti vengono concambiate con partecipazioni nella società Beta.

Peraltro, posto che il rapporto di cambio tra le azioni non consente di avere un numero intero di azioni di Beta, le azioni su cui insistono diritti frazionari vengono cedute sul mercato, con il conseguente incasso, da parte dei dipendenti, della corrispondente somma in denaro.

Alla scadenza del triennio, Beta riacquista dai dipendenti le proprie azioni.

La società istante chiedeva di conoscere:

- a) se l’importo in denaro ricevuto dai dipendenti, nelle more del triennio, per effetto del rapporto di concambio, faccia venir meno, nei limiti dell’importo ricevuto, il regime fiscale di esenzione, con la conseguente applicazione delle ritenute alla fonte e della contribuzione previdenziale;
- b) quale sia la modalità di determinazione dell’eventuale plusvalenza realizzata con la monetizzazione dei diritti frazionari;
- c) se il riacquisto delle azioni proprie da parte della società Beta, decorso il triennio, determini il recupero dell’agevolazione fruita dai dipendenti all’atto dell’assegnazione delle azioni di Alfa, con la conseguente applicazione delle ritenute alla fonte e della contribuzione previdenziale.

Quanto al punto sub a), la società istante – con ciò assorbendo anche la questione di cui al punto b) – escludeva che la parziale monetizzazione, nel triennio, dei diritti frazionari determinatisi a seguito del concambio faccia venir meno il regime di esenzione, essendo tale monetizzazione diretta conseguenza non di una cessione volontaria delle azioni da parte dei dipendenti, ma di un’operazione societaria evidentemente indipendente dalla volontà degli assegnatari.

Quanto al punto sub c), la società istante riteneva che il vincolo triennale di detenzione previsto dall'art. 51, comma 2, lett. g) del Tuir debba riferirsi tout court all'ipotesi di cessione delle azioni oggetto di assegnazione, senza distinguere tra l'ipotesi della cessione a terzi e quella del riacquisto da parte del soggetto emittente o da parte del datore di lavoro; con la conseguenza che il decorso del triennio consentirebbe ai dipendenti di effettuare qualunque tipo di cessione, senza con ciò veder revocato il beneficio fruito.

### **L'interpretazione dell'Agenzia delle entrate**

L'Agenzia delle entrate non accoglie la ricostruzione proposta dalla società istante ed emette interpello sfavorevole.

In ordine al primo punto, l'Agenzia si limita ad affermare, senza fornire al riguardo particolari argomentazioni, che le somme corrisposte ai dipendenti, all'atto della cessione dei detti diritti frazionari, costituiscono redditi di lavoro dipendente assoggettabili a tassazione e contribuzione previdenziale; e ciò nonostante l'emersione e il realizzo di detti diritti frazionari costituiscano conseguenza diretta di un'operazione societaria, evidentemente estranea alla volontà dei dipendenti e, in quanto tale, non strumentale a una finalità elusiva della norma fiscale agevolativa.

In ordine al secondo punto, pur implicitamente condividendo la tesi secondo cui la cessione delle azioni dovrebbe considerarsi perfezionata, ai fini della norma fiscale, al momento in cui se ne verificano gli effetti reali (e quindi, nel caso di specie, dopo il triennio), l'Agenzia afferma che il riacquisto delle azioni conduce comunque al recupero dell'agevolazione fruita dai dipendenti, anche ove avvenga successivamente al triennio.

Ad avviso dell'Agenzia, infatti, l'art. 51, comma 2, lett. g), del Tuir nel disciplinare le ipotesi di recupero dell'agevolazione, distinguerebbe tra l'ipotesi di cessione a terzi - ipotesi cui sarebbe riferito il vincolo triennale - e la diversa ipotesi del riacquisto delle azioni da parte dell'emittente o del datore di lavoro, destinata a far scattare in ogni caso il recupero dell'agevolazione fruita, anche ove posto in essere dopo il triennio.

A ciò l'Agenzia aggiunge che il recupero dell'agevolazione opera non solo nel caso in cui il riacquisto sia posto in essere dal soggetto emittente le azioni o dal datore di lavoro, ma anche nel caso in cui sia posto in essere dal soggetto che controlla la società emittente.

## **L'analisi dell'interpretazione fornita dall'Agenzia da parte di ASSONIME**

Le argomentazioni utilizzate dall'Agenzia a fondamento della sua ricostruzione interpretativa hanno sollevato talune perplessità.

### **Osservazioni di carattere generale**

Anzitutto, la formulazione letterale dell'art. 51, comma 2, lett. g) del Tuir non sembra condurre univocamente alla soluzione interpretativa fatta propria dall'Agenzia: dal tenore della norma - ad avviso di ASSONIME - sembrerebbe, anzi, emergere una valenza generale del vincolo triennale di indisponibilità delle azioni oggetto di assegnazione gratuita ai dipendenti; vincolo riguardante tanto l'ipotesi della cessione a terzi, quanto quella, più particolare ma pur sempre riconducibile al novero delle cessioni, del riacquisto delle azioni da parte dell'emittente o dal datore di lavoro. In quest'ottica, una volta decorso il triennio dall'assegnazione, le azioni oggetto di assegnazione gratuita ben potrebbero essere liberamente cedute a terzi o riacquistate dall'emittente o del datore di lavoro, senza che ciò determini la revoca dell'agevolazione fruita dal dipendente assegnatario.

In questo senso si esprime, peraltro, anche la relazione governativa di accompagnamento al decreto legislativo n. 505 del 1999 (introduttivo della disciplina agevolativa sulle assegnazioni di azioni ai dipendenti).

In particolare, il Governo era stato sollecitato a prendere posizione sulla questione in discorso da un'osservazione della Commissione parlamentare, nella quale si rilevava la necessità che la nuova normativa sull'assegnazione agevolata di azioni ai dipendenti includesse "...tra le fattispecie che riportano la distribuzione di azioni ai dipendenti nel campo di applicazione dell'Irpef, anche l'esistenza di clausole di riacquisto da parte dell'impresa alla scadenza del periodo previsto di detenzione (altrimenti quella distribuzione si risolverebbe in un espediente per corrispondere una parte di retribuzione in esenzione d'imposta)...".

Ebbene, di fronte a questa osservazione, la relazione governativa ha affermato, a commento della nuova lettera g) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir, introdotta dall'art. 13 del citato decreto n. 505, che "sulla base di tale nuova disposizione ... ai fini della non imponibilità sono poste le seguenti condizioni: le azioni devono essere offerte a tutti i dipendenti e, inoltre, è richiesto che le azioni rimangano in possesso dei medesimi dipendenti per almeno tre anni.

Accogliendo l'osservazione della Commissione parlamentare ... è stata, inoltre, prevista l'ulteriore condizione che nel predetto periodo le azioni non siano riacquistate da parte della società emittente ovvero dal datore di lavoro...".

Anche sotto il profilo sistematico, inoltre, deve rilevarsi che se la valenza del triennio dovesse intendersi circoscritta alla sola ipotesi della cessione a terzi si arriverebbe postulare - a parere dell'Associazione - il recupero del beneficio fiscale goduto dal dipendente anche nel caso di eventuali fenomeni di riacquisto delle azioni, da parte della società emittente o del datore di lavoro, che avvengano a distanza di decenni dalla loro assegnazione gratuita al dipendente; con quel che ne consegue in punto di certezza dei rapporti giuridici.

In effetti, il restrittivo orientamento interpretativo manifestato dall'Agenzia - e per la verità già emerso, pur se incidentalmente, nella precedente risoluzione n. 118/E del 2005 - appare [motivato](#) dalla considerazione e dal timore del possibile ricorso "patologico" allo strumento del riacquisto delle azioni da parte dell'emittente, per misurare plusvalenze fittizie, garantendo al dipendente la possibilità di vendere le azioni anche in presenza di eventuali andamenti negativi della società.

### **Incongruenze della tesi ministeriale**

A detta di Assonime, inoltre, la pattuizione di riacquisto delle azioni oggetto di assegnazione gratuita potrebbe nascondere, nel caso di azioni non quotate e dunque prive di un mercato di riferimento, fenomeni di arbitraggio volti ad attribuire al dipendente quote di retribuzione sottratta a tassazione [progressiva](#) perché dissimulata sotto plusvalenze non di mercato assoggettate ad imposizione [sostitutiva](#).

Al riguardo, tuttavia, sono state esposte alcune considerazioni.

Innanzitutto, il fenomeno elusivo paventato dall'Agenzia è destinato a manifestarsi principalmente nel meccanismo delle stock option di cui alla lett. g-bis) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir, piuttosto che in quello dell'assegnazione gratuita delle azioni alla generalità dei dipendenti; e, proprio nell'ambito delle stock option, il problema è stato affrontato e risolto dalla nuova disciplina introdotta con il decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262, come convertito dalla legge 25 novembre 2006, n. 286. In particolare, l'attuale art. 51, comma 2-bis, lett. b) del Tuir subordina espressamente la spettanza del regime fiscale agevolato alla circostanza che "al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati": questo con l'evidente scopo di evitare *ab origine* che sulle partecipazioni oggetto di agevolazione possano pattuirsi, tra dipendente e datore di lavoro, prezzi di riacquisto non corrispondenti a valori reali.

Viceversa, nessun limite è stato posto all'applicazione del regime agevolativo delle stock option per le partecipazioni quotate, in considerazione del fatto che la presenza di un valore di mercato impedisce che per tali azioni possano innescarsi meccanismi di arbitraggio.

L'interpretazione dell'Agenzia condurrebbe, dunque, nella diversa ipotesi dell'assegnazione gratuita alla generalità dei dipendenti, ad una conclusione ben più restrittiva di quella espressamente fissata dalla ricordata norma in tema di stock option: alla conclusione, cioè, di recuperare il beneficio fiscale goduto all'atto dell'assegnazione in ogni ipotesi di riacquisto delle azioni da parte del datore di lavoro, anche ove si tratti di azioni quotate.

In ogni caso, osserva Assonime, nella fattispecie oggetto dell'interpello il riacquisto, al prezzo dell'opera, ha ad oggetto proprio azioni quotate: si tratta, come detto, di azioni della società Beta, pervenute ai dipendenti di Alfa per effetto del concambio seguito alla fusione e quindi, di un'ipotesi che potrebbe soddisfare anche la più rigorosa condizione normativamente posta dalla disposizione in tema di stock option.

Inoltre, non può trascurarsi che nel caso di specie il riacquisto viene effettuato non dalla società emittente o dal datore di lavoro (come è nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 51, comma 2, lett. g) del Tuir), bensì dal soggetto controllante e che ha successivamente incorporato la società emittente.

Si tratta, dunque, di una fattispecie non ricompresa nel tenore testuale della citata lettera g) che, anche ove venga interpretata nel senso indicato dall'Agenzia, si riferisce pur sempre al riacquisto ad opera del datore di lavoro o dell'emittente.

A quanto risulta, l'Agenzia ha ricompreso nel novero dei soggetti destinatari di questa previsione normativa anche il soggetto controllante, per effetto di un'interpretazione estensiva del comma 2-bis dell'art. 51 del Tuir, il quale stabilisce che "Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa...."

Tuttavia, la ratio della citata disposizione è solo quella di ampliare il perimetro di applicabilità delle agevolazioni di cui alle lettere g) e g-bis) oltre alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, anche a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

In altri termini, il detto comma 2-bis cita il soggetto controllante al solo fine di individuare le azioni che possono costituire oggetto di assegnazione agevolata: attiene, cioè, ad un ambito del tutto diverso da quello della lett. g) del comma 2, la quale dispone, ripetiamo, il recupero dell'agevolazione fiscale nelle ipotesi di cessione a terzi o di riacquisto da parte dell'emittente o del datore di lavoro (senza fare alcun riferimento al controllante).

Antonino Romano

22 Febbraio

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l